



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A CITTA' DEL MESSICO

N. 21 del 09.04.2021

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n.95 ed in particolare l’articolo 15;

VISTO il DM 11 ottobre 2010 n. 2060 ed in particolare l’articolo 14;

VISTO l’articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, recante “Norme in materia di autonomia gestionale e finanziamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Ufficio consolari di 1 categoria del Ministero degli affari esteri” il quale stabilisce che gli uffici all’estero possono essere autorizzati dal Ministero ad offrire servizi a pagamento;

VISTO il Decreto Ministeriale n.551/690, 19 maggio 2015;

CONSIDERATA la necessità di individuare i servizi a pagamento che l’Ambasciata d’Italia a Citta’ del Messico è autorizzata ad erogare alle imprese

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua i servizi a pagamento in favore delle imprese che l’Ambasciata d’Italia in Citta’ del Messico, ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 54/2010, è autorizzata ad erogare.

2. Sono esclusi dal presente ambito di applicazione le attività ed i servizi caratterizzati dalle prescrizioni di cui all'art. 43, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 assoggettati a contributo da parte dell'utenza, quelle disciplinate dal DPR 196/2005 in materia di concessione in uso e in locazione di beni immobili appartenenti allo Stato nonché tutte le altre attività e servizi disciplinati dalla normativa specifica.

Articolo 2

(Servizi a pagamento in favore delle imprese)


I seguenti servizi erogati dall'Ambasciata in favore delle imprese sono sottoposti a pagamento: temporanea messa a disposizione di locali e spazi, anche espositivi, per lo svolgimento di attività congressuali, culturali, scientifiche, sociali o di promozione commerciale, culturale e scientifica o per celebrazioni.

Articolo 3

(Oneri dovuti)

1. L'ammontare dell'onere dovuto a fronte dei servizi di cui all'art. 2 è stabilito dall'Ambasciata sulla base dei parametri economici e commerciali riscontrati nel Paese di accreditamento, tenendo in considerazione la natura e lo scopo dell'attività, nonché della durata dell'evento autorizzato. Si ritiene congruo un importo, da individuare in base ai summenzionati requisiti, compreso tra Euro 4.000 ed Euro 6.000.
2. Gli introiti derivanti dal pagamento dovuto da parte delle imprese affluiscono nel bilancio di Sede.
3. Gli oneri stabiliti per i servizi erogati possono essere aggiornati annualmente sulla base degli indici ufficiali, se acquisibili, relativi al costo della vita.

Città del Messico, 09 ABR. 2024


L'AMBASCIATORE
Alessandro MODIANO

